



Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis

A.C. 1864

dossier n° 33 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
29 gennaio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1864
Titolo:	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	25
Date:	
richiesta di parere:	21 gennaio 2014
Commissione competente :	XIV Unione Europea
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente
Iscrizione nel programma dell'Assemblea:	Sì

Contenuto

Il disegno di legge si compone di 25 articoli, ripartiti in 7 capi:
il capo I (articoli 1-4) contiene disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi;
il capo II (articoli 5-9) concerne la materia tributaria;
il capo III (articoli 10-11) riguarda il lavoro e le politiche sociali;
il capo IV (articoli 12-17) contiene disposizioni relative all'ambiente;
il capo V (articoli 18-20) contiene disposizioni a tutela della concorrenza;
il capo VI, rubricato "Altre disposizioni", concerne il codice della proprietà industriale (articolo 21), i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (articolo 22) e la responsabilità per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea (articolo 23);
il capo VII, rubricato "Disposizioni finanziarie", si compone degli articoli 24 e 25, contenenti, rispettivamente, una clausola di invarianza finanziaria e le norme di copertura.

Tipologia del provvedimento

Si tratta del secondo disegno di legge europea riferito al 2013, predisposto in base alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha ridisciplinato la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, tra l'altro prevedendo una separazione in due distinti atti della legge comunitaria prevista dalla precedente legge sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (legge 4 febbraio 2005, n. 11).

Il disegno di legge è corredato della relazione per l'analisi tecnico-normativa e reca in allegato l'esenzione dall'obbligo di redigere la relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nella quale si segnala che "Nella relazione illustrativa sono indicati, per ciascun articolo, gli impatti e le motivazioni delle opzioni regolatorie adottate, coerenti con le osservazioni e le specifiche richieste di modifica delle disposizioni nazionali rappresentate dalla Commissione europea. [...]"

Successivamente all'entrata in vigore della legge, si potrà procedere allo svolgimento della VIR [verifica di impatto della regolamentazione] sulle normative oggetto di modifica, con specifica considerazione degli effetti derivanti dalle misure anti infrazione".

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riguardo all'**articolo 19**, si segnala che l'articolo 13, comma 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (noto come "Destinazione Italia") integra la denominazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas con il riferimento al settore idrico. Il relativo disegno di legge di conversione (C. 1920) è all'esame della Camera in prima lettura.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge, composto di 25 articoli, reca un contenuto in gran parte corrispondente al modello delineato dalla citata legge n. 234 del 2012, che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi. A norma dell'articolo 30, comma 3 di tale legge, "La legge europea reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge".

Non appaiono riconducibili a tale ambito contenutistico, incentrato sull'immediata applicazione delle norme contenute nella legge europea, anche per far fronte a procedure di infrazione ed al contenzioso, gli **articoli 11 e 16** (*i quali peraltro contengono, rispettivamente ai commi 7 e 4, clausole di invarianza specifiche che si sovrappongono a quella di carattere generale prevista dall'articolo 24*), recanti due disposizioni di delega al Governo. La relazione per l'analisi tecnico-normativa giustifica così l'inserimento delle due disposizioni di delega nell'ambito del disegno di legge europea: "Non trattandosi di fornire al Governo un celere strumento di attuazione di direttive espone all'avvio di procedure di infrazione per mancato recepimento, tale delega, nel rispetto dello spirito della legge di riforma n. 234/2012, e in particolare dell'articolo 30, comma 3, lettera c) della stessa, è stata inserita nel presente schema di disegno di legge, anziché nella legge di delegazione europea 2013 -2° semestre".

Si rileva in proposito che il citato articolo 30 della legge n. 234/2013 sembra riservare le disposizioni di delega al disegno di legge di delegazione europea (comma 2), attribuendo al contenuto proprio della legge europea – come già accennato – disposizioni di immediata applicazione, anche per far fronte alle procedure di infrazione ed al contenzioso (comma 3, sopra riportato).

Andrebbe quindi valutata l'opportunità di trasferire i contenuti degli articoli 11 e 16 nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea per il secondo semestre, contestualmente all'esame della Commissione Politiche dell'Unione europea (A.C. 1836), eventualmente verificando, con l'occasione, l'opportunità di individuare principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 16 più marcatamente differenziati rispetto all'oggetto della delega, soprattutto con riguardo alle disposizioni di carattere sanzionatorio.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Modifiche non testuali

L'**articolo 8** esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 544 della legge n. 228/2012 sia le entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, sia l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. Si stabilisce così – *senza novellare la richiamata disposizione* – che, per la riscossione di somme da corrispondere a titolo di dazi doganali e dell'IVA all'importazione, di ammontare fino a mille euro, non si applica la sospensione di 120 giorni delle azioni cautelari ed esecutive, decorrenti dall'invio al debitore delle comunicazioni concernenti il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

L'**articolo 19** integra in maniera non testuale la disciplina relativa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Delegificazione spuria

All'**articolo 15**, il **comma 1, lettere d) ed e)**, in combinato disposto con i **commi 3 e 4**, con riguardo ai progetti da sottoporre a valutazione ambientale strategica, novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto codice dell'ambiente), configurando un meccanismo di delegificazione spuria in luogo dell'attuale disciplina, che risulta parzialmente cedevole a fronte di diverse normative regionali e delle province autonome. La citata **lettera d)** demanda infatti ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione di criteri e soglie per l'assoggettamento a valutazione ambientale strategica di ciascuna tipologia di progetto prevista nell'allegato IV. Con riguardo alla disciplina dei progetti ricadenti, anche parzialmente, nelle aree protette, il **comma 3** stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del citato codice cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale; il **comma 4** dispone che le modifiche introdotte dal comma 1, lettera c) al comma 6 dell'articolo 6 del codice si applicano, specularmente, dall'entrata in vigore del citato decreto ministeriale.

Si delinea così una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura.

